



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)**

**con il Ministro della difesa (LA RUSSA)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2011**

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Disegno di legge .....	»	10
Testo degli Scambi di Note .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge autorizza la ratifica di talune modifiche apportate alla Convenzione ed al regolamento di attuazione della medesima tra la Repubblica italiana e la Federazione svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano del 1992, di cui alla legge 20 gennaio 1997, n. 19, tesa a regolamentare diversi aspetti della navigazione sui due laghi.

Detta Convenzione, entrata in vigore nel 1997, è divenuta presto obsoleta a causa delle innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano dalla nuova disciplina della nautica da diporto, poi confluita nella legge 8 luglio 2003, n. 172, che ha snellito le procedure abolendo tra l'altro l'obbligo di conseguire la patente nautica per la conduzione di natanti da diporto con motore di potenza inferiore a 30 kw.

Al fine di allineare la Convenzione alle nuove disposizioni in materia, sono stati avviati pertanto i negoziati con la controparte, mediante l'attivazione della commissione mista prevista dall'articolo 18 della Convenzione base.

Nel corso dei negoziati sono state altresì compiute verifiche e coinvolte le competenti strutture delle regioni interessate (Piemonte e Lombardia), i comuni, i consorzi per avere un quadro di riferimento chiaro sugli interessi sottesi all'intervento regolatorio ed al rispetto delle competenze.

A seguito di una complessa opera di mediazione è stato raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare alla Convenzione ed al regolamento.

Tale intesa ha dato luogo ad un doppio Scambio di Note, uno relativo alle modifiche della Convenzione, l'altro relativo alle modifiche apportate all'allegato della Conven-

zione cioè al regolamento internazionale di attuazione della medesima.

Per quanto attiene agli aspetti tecnici più significativi dell'intesa in esame, si rappresenta quanto segue.

#### *Modifiche alla Convenzione*

In particolare l'articolo 4, «Documenti e contrassegni», capoverso 3, e l'articolo 6, concernente l'obbligo di patente nautica, sono stati oggetto di negoziato per l'aggiornamento delle rispettive disposizioni.

Infatti il citato articolo 4 conteneva l'obbligo del contrassegno distintivo, con relativi documenti di rilascio, per i natanti di lunghezza superiore a metri 2,5 per la navigazione sui laghi, anche se non previsto dalle leggi nazionali di uno dei due Stati contraenti; a sua volta l'articolo 6, dopo aver fissato il principio per cui in materia di abilitazione, il conduttore ed i membri dell'equipaggio, se previsto, sono sottoposti alle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato di residenza o, in mancanza, dello stato di bandiera del natante, disponeva, al capoverso 2, che, in ogni caso, per poter navigare nelle acque diverse da quelle del Paese di appartenenza, il permesso di condurre era sempre necessario per unità con motori di potenza superiore a 8 Kw o superficie velica maggiore di 15 metri quadrati.

Gli attuali articoli pertanto, risultano come segue:

- articolo 4, capoverso 3: «Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,5 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.»;

- articolo 6, capoverso 2: «Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 Kw il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del regolamento.».

Il nuovo testo sui contrassegni, oltre a permettere di colmare il vuoto normativo venutosi a creare nelle relazioni tra la Svizzera e l'Italia, risponde a un'esigenza più volte segnalata dalle autorità locali di pubblica sicurezza italiane, che nel corso dell'istruttoria condotta da questa Amministrazione hanno constatato che la cessazione dell'obbligo di immatricolazione dei natanti da diporto inferiori a metri lineari 2,5 aveva creato non pochi problemi legati all'impossibilità di identificare unità che si rendevano responsabili di violazioni delle norme di ordine pubblico e sicurezza nella conduzione del mezzo.

Pertanto si è ritenuto, sulla base di quanto avviene già da tempo nelle acque del Lago di Lugano, ad opera del comune di Campione d'Italia, di estendere il ricorso a contrassegni identificativi del natante, che permettono di risalire al comune che ha rilasciato il contrassegno, ma non implicano il ripristino dell'obbligo di immatricolazione, e hanno valenza annuale o permanente a seconda dei casi.

Peraltro, in base ad accordi stipulati a livello locale, la procedura di rilascio è stata già concordata ed in parte avviata sui due laghi già dalla metà del 2009, in via sperimentale, senza che si siano registrati problemi operativi.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni sulla patente nautica, le prescrizioni della Convenzione sono state allineate alla normativa italiana: obbligo di patente nautica soltanto per la conduzione di unità con motore di potenza superiore a 30 Kw; non vi è obbligo di patente nautica per le imbarcazioni a vela.

Poiché da parte Svizzera e per i cittadini svizzeri non si è ritenuto opportuno adottare, da parte delle autorità cantonali, tale impostazione nelle acque svizzere, le disposizioni di cui si tratta sono valide se un conducente naviga nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente: quindi per i cittadini svizzeri nelle acque italiane e per i cittadini italiani nelle acque svizzere.

#### *Modifiche al regolamento internazionale*

Per modificare l'allegato alla Convenzione, costituente il regolamento di attuazione della medesima, è stato adottato un separato Scambio di Note, i cui contenuti riguardano il capitolo 1 (disposizioni generali e definizioni) del regolamento ed in particolare l'articolo 1 al quale è stato aggiunto il punto contraddistinto con la lettera v., riguardante la definizione di «moto d'acqua» e precisamente:

1) l'utilizzo di moto d'acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo, è vietato nelle acque svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano;

2) deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito;

3) le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l'evento per modalità di svolgimento non arrechi turbativa all'utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all'esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all'ambiente;

4) gli organizzatori delle manifestazioni dovranno esse coperti da idonea assicurazione;

5) per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.

La definizione di cui all'articolo 1, lettera v., si rende necessaria in relazione all'inserimento del successivo articolo 55a che prevede precise norme comportamentali per l'utilizzo delle moto d'acqua nelle acque territoriali svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, mentre per le acque territoriali italiane dei due laghi in questione si fa riferimento alle normative nazionali e internazionali.

Le altre modifiche concordate riguardano l'articolo 51, che si trova al capitolo 2 (Disposizioni relative alla circolazione): l'articolo 51, comportamento per limitare il moto ondoso, prevede che i natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

- a) davanti agli accessi ai porti;
- b) in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;
- c) vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;
- d) nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

Esso prevede inoltre che nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall'articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

La nuova formulazione dell'articolo tende a chiarire nel dettaglio le modalità di comportamento dei conducenti di natanti in prossimità di porti e punti di ormeggio, al fine di evitare danni alle predette strutture.

Al riguardo, tenuto conto dell'accenno fatto nel dispositivo ai «battelli in servizio pubblico regolare di linea» giova ricordare che nel verbale della seduta della commissione mista, da parte italiana, nel condividere il contenuto e le finalità della disposizione, si

è puntualizzato il fatto che tale norma non può in alcun caso essere utilizzata per interferire con le scelte operative e dei mezzi nautici scelti dalle società di navigazione delle due Parti, per lo svolgimento dei servizi pubblici di collegamento lacuale, ai sensi del vigente articolo 10 della Convenzione.

Al capitolo 3, disposizioni di ammissione, è stato sostituito come segue l'articolo 72:

«Articolo 72. Riconoscimento dei documenti.

1. Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:

- a) un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto;
- b) un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a) sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2. Il certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n.40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell'Allegato n.4».

La modifica dell'articolo 72 è stata effettuata in tre fasi, con decisioni successive dell'11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009, su richiesta della Parte svizzera in relazione al recepimento, da parte di quel Paese, di successive versioni del certificato internazionale citato nell'articolo.

Come previsto dagli articoli 18 e 19 della Convenzione, le due Parti sottopongono ai rispettivi Governi, per l'approvazione, le proposte di modifica concordate.

Dall'attuazione del presente accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto la procedura di rilascio dei contrassegni, necessari per accedere alla navigazione nelle acque dei due laghi, non comporta oneri aggiuntivi per l'amministra-

zione centrale né per le amministrazioni e gli enti locali interessati, in quanto il relativo costo di rilascio, peraltro assolutamente esiguo, è a carico del cittadino che acquista il contrassegno medesimo.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il presente disegno di legge provvede ad autorizzare la ratifica di uno Scambio di Note tra Italia e Svizzera, modificativo della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992, ratificata ai sensi della legge 20 gennaio 1997, n. 19. Trattandosi pertanto di modifica di legge, il presente atto internazionale rientra tra le fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, per le quali è prevista la ratifica del Capo dello Stato previa autorizzazione parlamentare.

b) *Analisi del quadro normativo*

La Convenzione del 1992, disciplinante diversi aspetti della navigazione sui due laghi citati è stata resa esecutiva in Italia con la legge 20 gennaio 1997, n. 19, ed è entrata in vigore il 10 giugno 1997. Tuttavia nel volgere di un breve lasso di tempo è diventata obsoleta, a causa delle innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano dalla nuova disciplina della nautica da diporto.

c) *Incidenza delle norme proposte su leggi e regolamenti vigenti*

Tale disciplina è infatti confluita nella legge 8 luglio 2003, n. 172, che ha notevolmente innovato il settore semplificando le procedure e abolendo, tra l'altro, l'obbligo di immatricolazione per i natanti da diporto e l'obbligo di conseguire la patente nautica per la conduzione di natanti da diporto con motore di potenza inferiore a 30 Kw. In pratica, a seguito della citata modifica della normativa italiana in materia di nautica da diporto, pure finalizzata a semplificare le procedure burocratiche e rilanciare il settore, si era concretizzata una difformità tra le disposizioni della Convenzione bilaterale e la normativa nazionale, con conseguenti difficoltà applicative dell'accordo bilaterale e disagi per i cittadini italiani che intendevano recarsi con i mezzi da diporto nelle acque svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

Al fine di ripristinare la certezza del diritto sono stati avviati negoziati con la Parte svizzera per la ricerca di adeguate soluzioni, tenuto conto del fatto che i diportisti italiani che si addentravano nelle acque svizzere, a volte del tutto involontariamente, poiché i confini non sono sempre adeguatamente segnalati, erano assoggettati al pagamento di sanzioni pecuniarie piuttosto elevate.

d) *Analisi della compatibilità con l'intervento europeo*

La disciplina che si introduce nell'ordinamento non incide in alcun modo con l'ordinamento europeo, essendo limitata alla regolamentazione amministrativa di attività che si tengono nei territori limitrofi dei due Paesi né si ritiene che la sua entrata in vigore possa avere alcuna incidenza sull'attuale ordinamento dell'Unione europea, e delle norme e Trattati internazionali dei quali i due Paesi sono Parti contraenti.

In particolare la modifica dell'articolo 72, capoverso 2, del regolamento si è resa necessaria a seguito della emanazione della Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto sulle vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che ha sostituito la Risoluzione n. 14 citata nel regolamento di cui qui si tratta.

e) *Analisi della compatibilità con le competenze regionali*

Per quanto riguarda le competenze regionali coinvolte, l'intervento normativo in esame non inciderà sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni medesime e agli altri enti locali.

Da parte italiana, tuttavia, si è svolta una approfondita istruttoria, che ha visto coinvolte le competenti strutture delle regioni interessate (Piemonte e Lombardia), gli uffici territoriali di Governo (organismi che hanno sostituito le prefetture), i comuni e i consorzi gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio Monate e Varese e dei Laghi Ceresio, Piano e Ghirla, in modo da avere una visione completa del quadro giuridico di riferimento, della ripartizione di competenze, delle realtà locali e degli interessi sottesi.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo:

a) *Introduzione di nuove definizioni normative*

Le definizioni normative dell'atto non si discostano da quelle contenute nella precedente Convenzione che vanno a modificare.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge*

I riferimenti contenuti nello Scambio di Note, di rimando alla Convenzione, appaiono corretti.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa*

Lo Scambio di Note modifica la Convenzione del 1992 sostituendo integralmente taluni articoli. Anche le modifiche introdotte nel regolamento inseriscono nuovi articoli o li modificano integralmente.



d) *Individuazione di effetti abrogati impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il testo degli atti internazionali in parola contengono una disposizione abrogativa di taluni articoli. Al momento della sua entrata in vigore, infatti, l'Accordo in epigrafe annulerà e sostituirà i relativi articoli e paragrafi della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, sottoscritta dalle due Parti il 2 dicembre 1992.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

00409

di B. M. e c.

461.93

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:

*L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:*

3 Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

*L'art. 5 cpv. 2 è modificato come segue:*

2 Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

L'Ambasciata si prega notificare che l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Convenzione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.


L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

Ministero degli Affari Esteri  
Direzione Generale per i Paesi dell'Europa  
Ufficio I  
Piazzale della Farnesina 1  
R o m a

MAE-S.	GEU-60-A
28 LUG. 2010	
Prot.	258453



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

00485

Per copia conforme  
Unità per il Conto Contabile  
Diplomatico e del Truffato  
Svizzera

di Balloca


461.93

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, con riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano e al Regolamento Internazionale, ha l'onore di trasmettere in allegato le Noti Verbali di notifica per gli accordi, mediante Scambi di note, recanti parziale modifica della Convenzione stessa e del Regolamento internazionale.

Trattandosi di due strumenti giuridici distinti, pur facenti parte dello stesso corpus, è opportuno procedere con Scambi di note distinti. Al fine tuttavia di permettere un'entrata in vigore congiunta tanto della Convenzione che del Regolamento sarebbe auspicabile che le relative Note Verbali di risposta rechino entrambe la stessa data.

L'Ambasciata si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010




Allegati: menzionati

MAE	GEU-60-A
28 LUG. 2010	
Prot.	258-148

P-CHE-12

Ministero degli Affari Esteri  
Direzione Generale per i Paesi dell'Europa  
Ufficio I  
Piazzale della Farnesina 1  
R o m a





Ambasciata di Svizzera in Italia

00410

461.93

MAE-Serie-DGEU-80-A
28 LUG. 2010
Prot. 258156

A. Barpolanice  
P-CHA-12

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche del Regolamento internazionale:

#### Revisione parziale del Regolamento

##### Art. 1 lett. v (nuovo)

Nel presente regolamento:

- v. il termine «moto d'acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.

##### Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso

1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

- a. davanti agli accessi ai porti;
- b. in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;
- c. vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;
- d. nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall'articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

Ministero degli Affari Esteri  
Direzione Generale per i Paesi dell'Europa  
Ufficio I  
Piazzale della Farnesina 1  
R o m a



**Art. 55a Moto d'acqua e mezzi assimilabili (nuovo)**

- 1 L'utilizzo di moto d'acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo, è vietato nelle acque svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.
- 2 Deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito.
- 3 Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l'evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all'utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all'esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all'ambiente.
- 4 Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.
- 5 Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.

**Art. 72 Riconoscimento dei documenti**

- 1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:
  - a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto;
  - b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.
- 2 Il certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda le modifiche convenute per l'allegato 4 del Regolamento internazionale, le stesse sono riprodotte all'allegato alla presente nota verbale.

L'Ambasciata si prega notificare che il Consiglio federale svizzero ha approvato le suddette modifiche del Regolamento internazionale e del suo allegato 4. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica del Regolamento internazionale. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione. *MA*

Roma, 23 luglio 2010

Allegato: allegato 4 al Regolamento internazionale



*Allegato alla Nota Verbale*

**Allegato 4**  
(art. 72)

**Permesso di condurre internazionale**

**Documenti internazionali**

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 x 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.



Modello 1, pagine 1 e 4

<p>Condizioni:</p>	<p>Stato</p> <p>Stemma dello Stato</p> <p><b>INTERNATIONAL CERTIFICATE</b></p> <p><b>FOR OPERATORS</b></p> <p><b>OF PLEASURE CRAFT</b></p> <p>in conformity with resolution No. 40 of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe</p> <p><b>CERTIFICATO INTERNAZIONALE</b></p> <p><b>PER CONDUTTORI</b></p> <p><b>DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO</b></p> <p>conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite</p>
--------------------	---

Modello 1, pagine 2 e 3

<p>Firma del titolare:</p> <p>(Valido solo se firmato dal titolare del certificato)</p> <p>Nome:</p> <p>Luogo e data di nascita:</p> <p>Nazionalità:</p> <p>Indirizzo:</p>	<p>Certificato n.</p> <p>Valido per</p> <p>Vie navigabili*)   Acque costiere*)</p> <p>Imbarcazione da diporto a motore/a vela che non supera i seguenti limiti</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p> </td> </tr> </table> <p>Data del rilascio</p> <p>Valido fino al</p> <p>Rilasciato da:</p> <p>Autorizzato da:</p> <p>*) cancellare ciò che non fa al caso</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>
<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>		





Modello 2, recto

**CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI  
DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO**

<p>Stato</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10. I C M S</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>13.</p> <p>14.</p> <p>15.</p>	<p style="text-align: right;">Stemma dello Stato</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 20px auto; text-align: center; vertical-align: middle;">6.</div> <p style="text-align: right;">5.</p>
--	--



Modello 2, verso

<p><b>INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT</b> (Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)</p> <p><b>CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO</b> (Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEEONU per il trasporto su vie navigabili)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nome del titolare</li><li>2. Altri nomi del titolare</li><li>3. Luogo e data di nascita</li><li>4. Data del n° ascio</li><li>5. Numero del certificato</li><li>6. Fotografia del titolare</li><li>7. Firma del titolare</li><li>8. Indirizzo del titolare</li><li>9. Nazionalità del titolare</li><li>10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela)</li><li>11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)</li><li>12. Valevole fino al</li><li>13. Rilasciato da</li><li>14. Autorizzato da</li><li>15. Obblighi</li></ol>
---





060/313393

Ministero degli Affari Esteri

## NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00409 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente:

" L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:

*L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:*

3 Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

*L'art. 6 cpv. 2 è modificato come segue:*

2 Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

-----  
Ambasciata della Confederazione Svizzera  
Via Barnaba Oriani, 61  
00197 Roma



L'Ambasciata si pregia notificare che l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Convenzione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010"

In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell'Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica della Convenzione. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 24.09.2010





Ministero degli Affari Esteri

060 | 313388

## NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00410 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente:

" L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche del Regolamento internazionale:

**Revisione parziale del Regolamento**

*Art. 1 lett. v (nuovo)*

Nel presente regolamento:

- v. il termine «*moto d'acqua*» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.

Ambasciata della Confederazione Svizzera  
Via Barnaba Oriani, 61  
00197 Roma



**Art. 51** Comportamento per limitare il moto ondoso

1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

- a. davanti agli accessi ai porti;
- b. in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;
- c. vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;
- d. nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall'articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

**Art. 55a** Moto d'acqua e mezzi assimilabili (*nuovo*)

1 L'utilizzo di moto d'acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo, è vietato nelle acque svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano.

2 Deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito.

3 Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l'evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all'utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all'esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all'ambiente.

4 Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.

5 Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.

**Art. 72** Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:

- a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto;



- b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2) Il certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda le modifiche convenute per l'allegato 4 del Regolamento internazionale, le stesse sono riprodotte all'allegato alla presente nota verbale.

L'Ambasciata si prega notificare che il Consiglio federale svizzero ha approvato le suddette modifiche del Regolamento internazionale e del suo allegato 4. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica del Regolamento internazionale. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

Allegato: allegato 4 al Regolamento internazionale"

In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell'Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica del Regolamento internazionale. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 24 09. 2010



*Allegato alla Nota Verbale*

**Allegato 4**  
(art. 72)

**Permesso di condurre internazionale**

**Documenti internazionali**

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 x 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.





Modello 1, pagine 1 e 4

<p>Condizioni:</p>	<p>Stato</p> <p>Stemma dello Stato</p> <p><b>INTERNATIONAL CERTIFICATE</b></p> <p>FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT</p> <p>in conformity with resolution No. 40 of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe</p> <p><b>CERTIFICATO INTERNAZIONALE</b></p> <p>PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO</p> <p>conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite</p>
--------------------	---

Modello 1, pagine 2 e 3

<p>Firma del titolare: (Valido solo se firmato dal titolare del certificato)</p> <p>Nome: Luogo e data di nascita: Nazionalità: Indirizzo:</p>	<p>Certificato n.</p> <p>Valido per</p> <p>Vie navigabili*)   Acque costiere*)</p> <p>Imbarcazione da diporto a motore/la vela che non supera i seguenti limiti</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)</td> <td style="width: 50%; border: none;">Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)</td> </tr> </table> <p>Data del rilascio Valido fino al</p> <p>Rilasciato da: Autorizzato da:</p> <p>*) cancellare ciò che non fa al caso</p>	Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)	Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)
Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)	Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)		



Modello 2, recto

**CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI  
DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO**

<b>Stato</b>	<b>Stemma dello Stato</b>
1.	
2.	
3.	
4.	
7.	
8.	
9.	
10. I C M S	6.
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	5.



Modello 2, verso

<p>INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)</p> <p>CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nome del titolare</li><li>2. Altri nomi del titolare</li><li>3. Luogo e data di nascita</li><li>4. Data del rilascio</li><li>5. Numero del certificato</li><li>6. Fotografia del titolare</li><li>7. Firma del titolare</li><li>8. Indirizzo del titolare</li><li>9. Nazionalità del titolare</li><li>10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela)</li><li>11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)</li><li>12. Valevole fino al</li><li>13. Rilasciato da</li><li>14. Autorizzato da</li><li>15. Obblighi</li></ol>
--



